## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2963

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2004

Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico rappresenta un concreto, positivo esempio di salvaguardia sia del prodotto dell'intraprendenza e dell'ingegno nazionale sia della testimonianza dell'evoluzione sociale e tecnologica del nostro Paese.

La produzione automobilistica infatti ha rappresentato e rappresenta uno dei pilastri su cui fonda l'intero comparto industriale italiano: la conservazione dei suoi prodotti realizzati nel corso del Novecento può senz'altro essere considerata alla stregua di quella attuata per i beni culturali quali monumenti, opere d'arte, reperti museali.

Nel nostro Paese sono attive diverse realtà associative che riuniscono i collezionisti di autoveicoli e motoveicoli storici.

Il titolo di «veicolo di interesse storico o collezionistico» viene attribuito, ai sensi dell'articolo 5, trentacinquesimo comma, del decretolegge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 a tutti quei veicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri Automotoclub storico ita-

liano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Peraltro dal 1983 a oggi questo panorama associativo si è arricchito di ulteriori sodalizi, primo fra tutti l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), che riunisce centinaia di collezionisti.

Appare quindi corretto e giustificato aggiornare l'elenco dei registri definiti nel 1982 col citato decreto legge n. 953, inserendo anche il registro redatto dall'AAVS.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si modifica pertanto l'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che riprende l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 953 del 1982, al fine di innovare l'elenco dei registri di iscrizione per autoveicoli e motoveicoli necessari allo scopo di ottenere lo *status* di veicolo di interesse storico.

Si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge, anche per dare giusto riconoscimento a quanti si impegnano con passione alla conservazione del patrimonio motoristico storico nazionale. XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «Italiano Alfa Romeo,» sono inserite le seguenti: «Associazione amatori veicoli storici».